

**PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE, FREDE E SNACK A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE VARIE SEDI DELL’AZIENDA DSU TOSCANA  
N. GARA 7618553 N. GIG 8125559F65**

**DOCUMENTO INTEGRATIVO DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**

**PREMESSA**

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto sul territorio nazionale può costituire elemento potenzialmente idoneo ad incidere sulle condizioni di esecuzione del contratto di concessione in oggetto, come stabilite dalla documentazione di gara approvata dalla Stazione Appaltante in sede di indizione. In considerazione della difficoltà di formulare previsioni in ordine all'eventuale verificarsi, alla portata e alla durata di tali effetti, il cui prodursi dipende da fattori esterni alla sfera delle attribuzioni della Stazione Appaltante e, al tempo stesso, della necessità di garantire continuità all'azione amministrativa della medesima, si individuano misure specifiche, da attivare al verificarsi di precise condizioni e limitate nel tempo, finalizzate a ristabilire l'equilibrio contrattuale eventualmente compromesso.

**Articolo 1 – Disposizioni sulla modalità di fatturazione del canone di concessione**

1. L'articolo 2 del Capitolato speciale di appalto e l'articolo 3 dello Schema di contratto sono integrati dalla disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Limitatamente al primo anno di durata della concessione è facoltà del concessionario richiedere l'applicazione di una modalità (numero e relativa frequenza delle rate) di corresponsione del canone concessorio diversa da quella stabilita dall'articolo 2, comma 1, ultimo periodo del Capitolato speciale di appalto e dall'articolo 3, comma 2, ultimo periodo dello Schema di contratto (2 rate semestrali posticipate).
3. La proposta di modifica, presentata in forma scritta, deve essere adeguatamente motivata e non deve comportare aggravii procedurali ingiustificati e/o sproporzionati.
4. L'Amministrazione decide in merito alla richiesta entro il termine di 20 (venti) giorni.

**Articolo 2 – Disposizioni sulla temporanea rideterminazione del canone**

1. Fermo restando l'importo a base d'asta stabilito dall'Avviso di gara e l'importo del contratto di concessione conseguente all'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, limitatamente al primo anno di durata contrattuale, qualora il livello delle vendite dei prodotti erogati dal concessionario sia tale da alterare in modo significativo l'equilibrio contrattuale a discapito del concessionario stesso e tale evenienza sia imputabile in termini certi ed univoci agli effetti riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Amministrazione riconosce al concessionario la possibilità di richiedere una rideterminazione del canone di concessione.
2. Ai fini della procedura di adeguamento del canone si terrà conto del tasso medio di presenza degli utenti (nr. studenti e nr. dipendenti) presso le varie sedi interessate dal servizio rispetto al dato complessivo di n. 10.377 indicato nel documento di gara "Allegato 6 Tipologia distributori e utenza".
3. Per tasso medio di presenza si intende il rapporto tra la somma dei tassi di presenza riscontrati in ciascun mese e il numero di mesi rilevante ai fini del pagamento del canone (6 nel caso di conferma della cadenza prevista dall'articolo 2, comma 1, ultimo periodo del Capitolato speciale di appalto, altro valore nel caso di diversa cadenza concordata in applicazione della procedura descritta all'articolo 1).
4. In caso di tasso medio di presenza inferiore a 10.377 potrà essere riconosciuta una riduzione del canone in proporzione alla riduzione percentuale che il suddetto tasso medio rappresenta rispetto al tasso stimato di 10.377, in esito al procedimento descritto ai commi seguenti.
5. L'Azienda, al termine di ogni mese del primo anno di durata contrattuale, rileverà le presenze di studenti e dipendenti nelle sedi interessate dal servizio e comunicherà i dati al concessionario per le proprie valutazioni.
6. La richiesta di revisione del canone deve essere presentata dal concessionario in forma scritta, solo allo scadere del termine rilevante ai fini della fatturazione, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, ultimo periodo del Capitolato o come rideterminato per effetto della procedura di cui all'articolo 1 e deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare il nesso tra la

minore presenza dell'utenza potenziale e i minori introiti del servizio, a partire dalla documentazione contabile e di altra natura relativa agli incassi conseguiti dai distributori.

7. L'Amministrazione decide in merito alla richiesta entro il termine di 20 (venti) giorni.
8. Non si dà luogo ad alcuna revisione del canone qualora la riduzione del tasso medio di presenza rispetto al dato stimato sia inferiore al 30%, in quanto situazione che si considera ricompresa nel rischio operativo posto a carico del concessionario.